

**COMUNE
DI
CAPPELLA MAGGIORE**

(Provincia di T R E V I S O)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ,
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO**

Decreto Legislativo 15/11/93, n.507 e successive modificazioni e integrazioni

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 28 febbraio 2002

TITOLO 1

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina:

- a. L'applicazione nel territorio di questo Comune della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni;
- b. Le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni.

Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione

1. Le forme pubblicitarie di cui al presente regolamento e le pubbliche affissioni, effettuate nel territorio comunale sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni degli articoli seguenti ed in conformità al Decreto Legislativo 15.11.1993 n.507 di revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, e successive modificazioni, che d'ora in poi verrà chiamato decreto, al Nuovo Codice della Strada adottato con D.Lgs.30.04.1992 n.285 che verrà chiamato Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R.16.12.1992 n.495, così come modificato dal D.P.R.16.09.1996 n.610 che d'ora in poi verrà chiamato Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
2. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune.

Art. 3 - Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art.2 del decreto il Comune di Cappella Maggiore appartiene alla classe V, in quanto al 31.12.2000, penultimo anno precedente a quello in corso al momento di adozione del presente regolamento, la popolazione risultava costituita da 4.417 abitanti.

Art. 4- Gestione del servizio

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni può essere gestito in forma diretta dal Comune oppure in concessione.

2. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza della Giunta Comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio ad azienda speciale comunale o consortile di cui agli artt.114 e 31 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art.53 del D.Lgs.15/12/97, n. 446.
3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dal decreto.

Art. 5 - Funzionario responsabile

1. Il Sindaco nomina il responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il responsabile sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario.

Art. 6 - Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 marzo di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio del medesimo anno e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

CAPO II

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 7 - Presupposto dell'imposta

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - a. I messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b. I messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;

c. I mezzi e le forme atti ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 8 - Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. E' obbligato in solido al pagamento dell'imposta, colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 9- Divieti di installazione cartelli e pubblicità nei beni ambientali.

1. Nell'ambito ed in prossimità dei beni ambientali sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali è vietato il collocamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione di cui all'art.157, comma 1 del D.Lgs.29.10.1999 n.490.
2. E' vietato collocare o affiggere cartelli ed altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico o in prossimità di essi, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri. Sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti, può essere autorizzata l'apposizione di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata, con idonee modalità d'inserimento ambientale, l'installazione dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione.
4. All'interno dei centri storici di particolare pregio, non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi.
5. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dai piani regolatori generali.

Art. 10 - Condizione e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste dal vigente codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione.
2. La dimensione dei cartelli ed insegne non deve superare la superficie di mq.6 (sei). Le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art.50 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Art. 11- Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità determinata in base alla superficie della figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi nello stesso contenuti.
2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Le iscrizioni pubblicitarie espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata dallo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadro sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. Per l'applicazione della maggiorazione del 50% relativa ai mezzi con superficie compresa tra i 5,5 e gli 8,5 mq. si fa riferimento alla superficie effettiva del mezzo e non a quella arrotondata.
7. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purchè collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
9. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.
10. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti consentiti, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto. Quando si tratti dell'utilizzo di spazi su impianti pubblici disponibili per le affissioni dirette, l'importo è commisurato alla porzione d'impianto utilizzato e alla durata dell'uso stesso.
11. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.

Art.12 Pubblicità ordinaria

1. La pubblicità ordinaria comprende insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, compreso il tipo a illuminazione od a luminosità non variabile. E' altresì compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.
2. L'imposta per la pubblicità ordinaria si applica secondo la tariffa di classe V, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente articolo.
3. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1, che abbiano durata non superiore a 3 mesi consecutivi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella annuale.

Art.13 Pubblicità effettuata con veicoli

1. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta in:
 - a. pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui nell'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
 - b. pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".
2. Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt.57 e 59 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
3. Per i veicoli adibiti a uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario ha la residenza anagrafica o la sede.
4. Per i veicoli adibiti a uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.

Art. 14 Pubblicità con pannelli luminosi e proiezioni

1. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa.

2. E' compresa tra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

Art. 15 Pubblicità varia

1. La pubblicità varia comprende:
 - a. la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
 - b. la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua del territorio comunale;
 - c. la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili;
 - d. la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;
 - e. la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, a posto fisso.
2. Per esigenze di pubblico interesse e per la tutela della pubblica incolumità:
 - a. è fatto divieto di effettuare qualunque forma di pubblicità sonora in prossimità di ospedali, case di cura o residenze sanitarie assistite;
 - b. potranno essere effettuate a distanze non inferiori a 500 metri dalle cennate strutture;
 - c. è vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli in tutto il territorio comunale;
 - d. è vietato eseguire pubblicità con qualsiasi mezzo acustico, in modo da essere percepibile dalle vie o da altro luogo pubblico, dalle ore 22.00 alle ore 08.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00.

Art. 16 Imposta sulla pubblicità - riduzioni

1. Si applicano le riduzioni previste dall'art.16 del Decreto.
2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) dell'art. 16 del decreto sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art. 19 del presente regolamento, con la modulistica predisposta dall'ufficio. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificativi, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'Ufficio Comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta

necessaria per comprovarli fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

Art.17 Imposta sulla pubblicità - esenzioni

1. Si applicano le esenzioni previste dall'art.17 del Decreto.

Art. 18 Autorizzazioni

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art.53 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, così come modificato dall'art.43 del D.P.R. 16.09.1996 n.610 ed è effettuata dal Comune al quale deve essere presentata domanda.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art.23 del Nuovo Codice della Strada.
3. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art.53, commi 9 e 10, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Art.19 Dichiarazione

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art.18, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'ufficio comunale su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche gli anni successivi, salvo che si verifichino variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.

Art.20 Pagamento dell'imposta e del diritto

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune. L'importo dovuto è arrotondato a 1 € per difetto se la frazione non è superiore a 0,50 € e per eccesso se è superiore.
2. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.
3. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a 1.000,00 € il pagamento può essere effettuato in 3 rate trimestrali, entro il 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.

CAPO III

PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 21 Finalità

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art.20 e 21 del Decreto.
3. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultino finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
4. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art.29, comma 3, lettera b) del presente regolamento, nei limiti della capienza degli stessi.

Art.22 Soggetto Passivo

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità a favore di questo Comune che provvede alla loro esecuzione.

Art. 23 Affissioni - prenotazioni - registro cronologico

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.

Art.24 Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

1. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
 - a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità e il formato;
 - b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
2. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'articolo precedente.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
 - a) le tariffe del servizio;
 - b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
 - c) il registro cronologico delle commissioni.
5. Le disposizioni previste dal decreto e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art.25 Diritto sulle affissioni - riduzioni

1. Al diritto sulle pubbliche affissioni si applicano le riduzioni previste dall'art.20 del Decreto.
2. I requisiti dei soggetti previsti dalla lettera b) dell'art. 20 del Decreto sono accertati con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 16 del presente regolamento.
3. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art.26 Diritto sulle affissioni - esenzioni

1. Al diritto sulle pubbliche affissioni si applicano le esenzioni previste dall'art.21 del Decreto.
2. Per i manifesti la cui affissione sia obbligatoria per legge, il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
3. Per l'affissione gratuita di manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati, il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulti che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati all'autorità competente.

TITOLO II

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

CAPO I

IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art.27 Criteri Generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal decreto e dal presente regolamento.
2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, la seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 29.
3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.
4. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità e affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale. Se il servizio, è affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario. Il progetto del piano è sottoposto a parere della Commissione Edilizia che è dalla stessa espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.
5. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti viene dato corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già stati adottati alla data di entrata in vigore del decreto. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.
6. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art.28 La pubblicità esterna

1. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.

2. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.
3. Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per l'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nulla-osta dell'ente proprietario:
 - a. le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le loro dimensioni. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
 - b. le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
 - c. le tipologie generali e le dimensioni delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia dalle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.
4. Il piano comprende:
 - a. la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;
 - b. la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui al precedente lettera a);
 - c. i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.
5. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta Comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art.9 del decreto.

Art. 29 Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.

2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art.18 del Decreto, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 2000, penultimo anno precedente quello in corso, era costituita da n.4.417 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq.50, proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq.12 per ogni mille abitanti.
3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:
 - a. = mq.5, pari al 10% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
 - b. = mq.45, pari al 90% è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale.
4. Gli impianti per le affissioni possono essere costituiti da:
 - a. stendardi porta manifesti;
 - b. tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - c. superfici adeguatamente predisposte e delimitate ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
 - d. vetrine per l'esposizione di manifesti;
 - e. da altri spazi ritenuti idonei dal Piano Generale degli impianti, tenuto conto dei divieti e delle limitazioni stabilite dal presente regolamento.
5. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 9 del presente regolamento.
6. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
7. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.
8. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma e lo spostamento dell'ubicazione degli stessi può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

E TRANSITORIE

CAPO I

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 30 Sanzioni

Oltre alle sanzioni e agli interessi previsti dagli artt.23 e 24 del Decreto, per le violazioni concernenti la pubblicità si applicano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24.12.1981, n. 689.

Art. 31 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2002, dopo la sua approvazione e l'esecutività a norma di legge, della relativa deliberazione.

Art. 32 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs.15.11.1993, n.507 e successive modificazioni, alle eventuali specifiche disposizioni normative; al Nuovo Codice della Strada adottato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285; nonché al relativo regolamento di esecuzione ed attuazione adottato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 così come modificato dal D.P.R.16.09.1996 n.610.

INDICE SISTEMATICO

Titolo 1

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE AFFISSIONI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto del Regolamento	Pag.3
Art.2 - Ambito territoriale di applicazione	Pag.3
Art.3 - Classificazione del Comune	Pag.3
Art.4 - Gestione dei servizio	Pag.3
Art.5 - Funzionario Responsabile	Pag.4
Art.6 - Tariffe	Pag.4

CAPO II

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 7 - Presupposto dell'imposta	Pag.4
Art. 8 - Soggetto passivo	Pag.5
Art. 9 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità	Pag.5
Art. 10 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade	Pag.5
Art. 11 - Modalità di applicazione dell'imposta	Pag.6
Art. 12 - Pubblicità ordinaria	Pag.7
Art. 13 - Pubblicità effettuata con veicoli	Pag.7
Art. 14 - Pubblicità con pannelli luminosi e proiezioni	Pag.7
Art. 15 - Pubblicità varia	Pag.8
Art. 16 - Imposta sulla pubblicità - riduzioni	Pag.8
Art. 17 - Imposta sulla pubblicità - esenzioni	Pag.9
Art. 18 - Autorizzazioni	Pag.9
Art. 19 - Dichiarazione	Pag.9
Art. 20 - Pagamento dell'imposta e del diritto	Pag.10

Capo III

PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 21 - Finalità	Pag. 10
Art. 22 - Soggetto passivo	Pag. 10
Art. 23 - Affissioni - prenotazioni - registro cronologico	Pag. 11
Art. 24 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio	Pag. 11
Art. 25 - Diritto sulle affissioni - riduzioni	Pag. 11
Art. 26 - Diritto sulle affissioni - esenzioni	Pag. 12

TITOLO II PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

CAPO I IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 27 - Criteri generali	Pag. 14
Art. 28 - La pubblicità esterna	Pag. 14
Art. 29 - Gli impianti per le pubbliche affissioni	Pag. 15

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.30 - Sanzioni	Pag.18
Art.31 - Entrata in vigore	Pag.18
Art.32 - Norme di rinvio	Pag.18

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 in data 28.2.2002, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 6.3.2002 al 21.3.2002, R.P. n. 143, e divenuta esecutiva in data 18.3.2002.

*** **

Entrato in vigore il giorno 1° GENNAIO 2002, ai sensi dell'art. 75 dello Statuto Comunale.

IL SEGRETARIO GENERALE
OSTI dr. Gigliola

